

## ***Dichiarazione bonus pubblicità da inviare entro il 9.2.2024***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al **bonus pubblicità 2023**, e intendono beneficiare di tale agevolazione, devono presentare la **dichiarazione degli investimenti effettuati** nel corso del 2023, entro il prossimo **9.2.2024**.

La **fruizione** del beneficio è, difatti, condizionata alla presentazione:

- in primo luogo, della “**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**”, avente ad oggetto i dati relativi agli investimenti effettuati **nell'anno di riferimento**, a titolo di **prenotazione**. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, la prenotazione doveva essere perfezionata **entro lo scorso 31.3.2023**;
- in secondo luogo, della “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, in cui va dichiarata l'**effettiva realizzazione** degli investimenti prenotati, ossia indicati nella “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, confermando (oppure rettificando) quanto comunicato in precedenza.

Ebbene, alla luce di quanto previsto dal [comunicato](#) del Dipartimento Informazione ed Editoria dell'8.1.2024, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere presentata, in via telematica, **entro le ore 24.00 del prossimo 9.2.2024**, utilizzando l'apposito modello da trasmettere mediante la specifica **piattaforma** disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, alla quale, peraltro, si può accedere anche dal sito internet dello stesso Dipartimento Informazione ed Editoria.

Evidentemente, gli **investimenti effettivamente realizzati** costituiscono la base su cui calcolare il credito d'imposta spettante al **singolo istante**. In particolare:

- l'ammontare del bonus verrà determinato dal Dipartimento con un **apposito provvedimento** consultabile sul sito internet e;
- il credito d'imposta potrà essere utilizzato in **compensazione** tramite **modello F24** (con codice tributo “6900”), osservando le limitazioni degli aiuti “*de minimis*”.

Si ricorda che il bonus pubblicità è stato introdotto dall'[articolo 57-bis, D.L. 50/2017](#), con la finalità di **incentivare** le spese per l'acquisto di **spazi pubblicitari** e **inserzioni commerciali** su:

- la **stampa periodica** o **quotidiana** – nazionale o locale – **anche on line**;
- **emittenti televisive** o **radiofoniche locali**.

Non va dimenticato che la disciplina agevolativa in commento è stata oggetto di **molteplici modifiche** negli anni successivi alla sua introduzione. In particolare:

- per l'**anno 2020**, il credito d'imposta doveva essere calcolato nella misura, dapprima, **del 30%** e, poi, **del 50% degli investimenti effettuati**, in luogo del 75% degli investimenti incrementali, purché pari o superiore all'1% degli **investimenti dell'anno precedente**, con l'estensione del beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato;
- per gli **anni 2021 e 2022**, il bonus era riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti realizzati per le campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, nonché su radio e televisioni, sempre non rilevando la condizione dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario;
- dal **2023**, è stata ripristinata la **disciplina agevolativa ordinaria**, secondo cui il credito d'imposta è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**, dovendosi verificare, quale requisito per accedere al beneficio, **l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario** rispetto all'investimento dell'anno precedente. Inoltre, sono state **eliminate** dal perimetro degli investimenti agevolabili le spese pubblicitarie effettuate su **emittenti televisive** e **radiofoniche** (sia analogiche che digitali). Tutto ciò ad opera dell'[articolo 25-bis, L. 17/2022](#) (cd. Decreto energia).